

Richiesta di Liquidazione per Sinistro Beneficiario – Soggetto diverso da Persona fisica

Oggetto: Polizza/e vita n. _____

Dati identificativi del beneficiario - soggetto diverso da Persona Fisica

Denominazione _____ Data Costituzione ____/____/____

N° Registrazione _____ Ente/Provincia Registrazione _____

ATECO _____ SAE _____ Codice Fiscale _____

Sede legale _____ C.A.P. _____ Comune _____

Prov. _____ Paese _____ Paese sede legale della Capogruppo _____

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____ Paese _____

Provincia e Paese Attività Economica prevalente _____

Relazioni commerciali: Paesi _____

Tipo Ente: ☐ S.p.A. ☐ Persona giuridica (eccetto S.p.A.) / Ditta individuale

☐ Trust / Strutture analoghe (specificare le finalità perseguite) _____ ☐ Enti religiosi

☐ No Profit/Strutture analoghe (indicare categoria dei soggetti che beneficiano dell'attività) _____

☐ Altro (specificare) _____

Rapporto con il ☐ contraente: Rapporto di lavoro/affari ☐ Beneficienza/liberalità
☐ Altro (specificare) _____

Dichiarazioni ai fini "Fatca" e "CRS":

☐ di NON avere sede legale o stabili organizzazioni negli U.S.A. di essere ☐ "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana, e allega "Form W-9"
☐ di NON avere residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A di avere ☐ residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A e allega modulo "CRS"

Dati identificativi dell'esecutore per conto del beneficiario - soggetto diverso da Persona Fisica

☐ Legale Rappresentante ☐ Delegato ☐ Procuratore

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____

☐ M ☐ F Località di nascita (o Paese estero) _____ Prov. _____ Data di nascita ____/____/____

Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____

Settore Professione _____ Professione _____

se pensionato, precedente professione _____

Provincia e Paese Attività Economica prevalente _____

Documento: ☐ Carta d'identità ☐ Patente ☐ Passaporto ☐ Altro (specificare) _____ N° _____

Data di rilascio ____/____/____ Scadenza ____/____/____ Ente di rilascio _____ Luogo di rilascio _____

Residenza: Indirizzo _____ N° Civico _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____ Paese _____

Domicilio (solo se diverso da residenza): Indirizzo _____ N° Civico _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____ Paese _____

Persona Politicamente Esposta (PEP): ☐ SI ☐ NO

Rapporto con il beneficiario: ☐ Rapporto di lavoro/affari ☐ Beneficienza/liberalità
☐ Altro (specificare) _____

Documentazione comprovante il potere di delega: ☐ Delega/Procura ☐ Delibera assemblea/C.d.A. ☐ Statuto ☐ Visura camerale
Dati del/i Titolare Effettivo del beneficiario - soggetto diverso da Persona Fisica

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____

☐ M ☐ F Località di nascita (o Stato estero) _____ Prov. _____ Data di nascita ____/____/____

Allegare:

1. Copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità dell'esecutore i cui estremi sono riportati nel presente modulo
2. Fotocopia Codice Fiscale dell'esecutore del beneficiario
3. Documentazione comprovante i poteri di delega dell'esecutore
4. Copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo se beneficiario è un trust, mandato conferito alla fiduciaria se il beneficiario è una fiduciaria operante per conto terzi.

Spazio riservato all'Intermediario

Data ricevimento documentazione

Timbro e Firma dell'Intermediario

N.B. : E' obbligatorio compilare in modo completo la seguente richiesta, una per ogni beneficiario. Se le RISPOSTE fornite sono le medesime per tutte le polizze sarà sufficiente compilare una sola Richiesta con l'indicazione di tutti i numeri di Polizza, altrimenti dovrà essere compilata una Richiesta per la/ le polizze aventi dati diversi.

Provvederete ad allegare tale Richiesta alla documentazione prevista per la liquidazione.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016)

PERCHÉ GENERALI ITALIA LE CHIEDE DI FORNIRE I SUOI DATI PERSONALI

Generali Italia è Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.

Generali Italia Le chiede di fornire i Suoi dati personali per:

- I. proporre, concludere ed eseguire il contratto assicurativo e i servizi/prodotti connessi o accessori
- II. comunicarli a Società che forniscono servizi a Generali Italia
- III. eseguire adempimenti normativi
- IV. individuare e prevenire eventuali frodi assicurative

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario e si basa:

- a) sulla necessità di Generali Italia di adempiere a obblighi contrattuali nei Suoi confronti in relazione ai romanini I e II di cui sopra
- b) su obblighi di legge cui è soggetta Generali Italia in relazione al romanino III di cui sopra
- c) sul legittimo interesse di Generali Italia in relazione al romanino IV di cui sopra
- d) sul consenso esplicito che Lei può esprimere per il trattamento delle categorie particolari di dati personali in relazione ai romanini I, II e IV di cui sopra

Il trattamento delle categorie particolari, tra cui i dati relativi alla salute, necessita del Suo consenso esplicito.

COSA SUCCEDDE SE LEI NON FORNISCE I SUOI DATI PERSONALI A GENERALI ITALIA

Se Lei non fornisce i Suoi dati personali, o li fornisce in maniera parziale o errata, Generali Italia:

- a) non può svolgere le attività che Lei ha richiesto
- b) non può assolvere agli adempimenti che la polizza prevede

COME GENERALI ITALIA HA ACQUISITO I SUOI DATI PERSONALI

Generali Italia ha acquisito i Suoi dati personali:

- a) direttamente da Lei
- b) da Terzi che li possono fornire

IN QUALI AMBITI GENERALI ITALIA PUÒ TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI

Generali Italia può trattare i Suoi dati personali nell'ambito di:

- a) servizi assicurativi che Lei ha richiesto
- b) servizi assicurativi previsti per Lei dalla polizza, inclusi i preventivi assicurativi che Generali Italia predispone a Suo favore o a favore di Terzi che Lei ha designato

In questi ambiti Generali Italia può ad esempio:

- formulare raccomandazioni personalizzate e/o proposte di assicurazione coerenti con i Suoi bisogni assicurativi
- predisporre preventivi e successivi rinnovi
- stipulare polizze Vita, polizze Danni o di Previdenza Complementare
- raccogliere premi, versamenti aggiuntivi, switch e altre attività previste dalla polizza
- liquidare sinistri o altre prestazioni
- riassicurare, coassicurare
- esercitare e difendere i diritti dell'assicuratore
- svolgere attività di gestione e di controllo interno
- svolgere attività statistiche

QUALI DATI PERSONALI PUÒ TRATTARE GENERALI ITALIA

Lei può conoscere quali sono i Suoi dati personali trattati contattando Generali Italia. Generali Italia può trattare le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici e identificativi
- dati di contatto
- dati di polizza
- dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario
- altri dati personali forniti da Lei
- categorie particolari di dati personali, tra i quali ad esempio i dati relativi alla salute
- dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque)
- dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e di rischi finanziari, società esterne di ricerche di mercato)
- dati relativi a condanne penali e reati, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria

I SUOI DIRITTI SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

I Suoi diritti relativi al trattamento dei Suoi dati personali sono:

- 1) diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione
- 2) diritto di limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento
- 3) diritto di ottenere una copia dei Suoi dati se questi sono conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea
- 4) diritto di ottenere indicazione del luogo nel quale questi dati vengono conservati o trasferiti
- 5) diritto di opporsi ad un particolare trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi (es. per fini commerciali) Per esercitare questi Suoi diritti, Lei può rivolgersi a:

- Generali Italia
Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV
Email: privacy.it@generali.com
- Responsabile della Protezione dei Dati di Generali Italia (RPD)
Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV
Email: RPD.it@generali.com



Se Lei ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Generali Italia non rispetta la normativa privacy, Lei può proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Lei può trovare le modalità per sporgere reclamo sul sito del Garante stesso.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

Generali Italia conserva i Suoi dati personali per periodi di tempo diversi:

- per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e per un periodo fino a 10 anni dalla cessazione dell'efficacia della polizza, in conformità alla normativa vigente
- in caso di contestazioni, per il periodo di prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi al Suo caso
- per casi particolari, la normativa di settore può prevedere periodi di conservazione maggiori

COMUNICAZIONE AD ALTRI DEI SUOI DATI PERSONALI

Generali Italia garantisce che i Suoi dati personali:

- non saranno diffusi
- saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate
- saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori di Generali Italia designati come "Autorizzati al trattamento"
- saranno trattati da altri soggetti esterni che operano come "Titolari del trattamento" o designati "Responsabili del trattamento"

CHI PUÒ TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI PER CONTO DI GENERALI ITALIA

Possono trattare i Suoi dati personali per conto di Generali Italia:

- tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti che Generali Italia ha con Lei o che svolgono per conto di Generali Italia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa all'interno della UE
- soggetti facenti parte della "catena assicurativa" (subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc)
- società del Gruppo Generali ed altre società esterne che erogano al Gruppo Generali servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi

TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI ALL'ESTERO

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti solo a soggetti privati o pubblici che operano in paesi UE connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo:

- Contraenti
- Assicurati
- Aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori
- Assicuratori, coassicuratori, riassicuratori
- Organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa
- Organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo

Nel caso di trasferimento da parte di Generali Italia dei Suoi dati personali a soggetti privati che operano in paesi Extra UE, questo trasferimento viene effettuato:

- 1) nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti
- 2) adottando misure adeguate (Clausole Contrattuali Standard, misure tecniche e organizzative, clausole di responsabilità integrative e verifiche documentali)

Lei può consultare l'elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati **nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali**.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA PRIVACY

Se ci sono cambiamenti della normativa privacy, Generali Italia può aggiornare questa informativa in tutto o in parte.

Generali Italia Le comunica qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento anche tramite sito internet www.generali.it, in conformità alla normativa vigente.

IL SUO CONSENSO PRIVACY

Dopo che Lei ha preso visione di questa informativa privacy sul trattamento dei Suoi dati personali,

FIRMANDO QUESTO DOCUMENTO LEI

AUTORIZZA il trattamento delle categorie particolari di Suoi dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate.

(Luogo e data)

(Nome e cognome *leggibile*)

(Firma)

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e

a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.lgs. 231/2007

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
(...)
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

